



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

ORIGINALE

Prot. n.2794

Reg. n. 11

Registro originale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/03/2017

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017**

L'anno *duemiladiciassette* il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16.54, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione - convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. 2257 del 25/03/2017 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Maria Rosaria LITTA con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Angela NOZZI all'appello iniziale risultano:

n.º	Consiglieri	Presenti	Assenti	nº	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Panunzio GROTTOLO	X		10	Cosimo CIURA	X	
2	Antonio P. FASCIANO		X	11	Giuseppina ANCORA	X	
3	Diego LOMBARDI	X		12	Vincenzo MARANO'		X
4	Giuseppe MARINELLI	X		13	Salvatore PRETE	X	
5	Gianpiero STRUSI	X					
6	Nataschia SANTORO	X					
7	Michela MANISI	X					
8	Maria R. LITTA	X					
9	Fabiana MARINELLI	X					

in totale n. 11 Consiglieri presenti su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 13 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.):

-In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il responsabile del servizio finanziario: _____ Dott.ssa Giovanna Gregucci _____

Si dà atto che: alle ore 16.57 entra in aula in consigliere comunale Fasciano Antonio P. – presenti n. 12 assenti n. 1 (Maranò); il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 17.56 e alla ripresa dei lavori alle ore 18.01 risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 (Maranò) consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula del Sindaco;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali ed alla potestà regolamentare degli Enti;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014;

dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 aprile 2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 nel modo seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,35%
Aliquota ordinaria	aliquota 0,73%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	aliquota 0,81%

determinando le seguenti detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

visto l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 13, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti locali;

richiamato l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

rilevato che a partire dall'anno 2014 il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso d'immobili, *con esclusione dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'imposta continua ad essere dovuta;*

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto a partire dal 2014 l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali;

considerato che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rivalutato con i coefficienti individuati dal già citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

visto l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ...omissis";*

visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, testualmente dispone:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

ritenuto necessario per l'anno 2017, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario di bilancio, non modificare le aliquote e le detrazioni già adottate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 13 del 29 aprile 2016, anche per effetto della sospensione introdotta nel 2016 dalla legge di stabilità e confermata anche per il 2017;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Maranò), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Ciura, Ancora), Astenuti n. 1 (Prete),

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le seguenti aliquote dell'imposta municipale unica (IMU):
 - 0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) per le abitazioni principali, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta (abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 ed A/9);
 - 0,73% (zerovirgolasettantatrepercento) per i terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
 - 0,81% (zerovirgolaottantunopercento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento) riservato allo Stato;
3. di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale, nei soli casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta;
4. di stimare il gettito complessivo dell'IMU da iscriversi nel redigendo bilancio di previsione 2017 in € 323.550,00, sulla base del gettito effettivamente conseguito nel 2016, tenendo presente la riduzione di gettito derivante dalla rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie catastali D ed E (cd "imbullonati"), disposta dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della ritenuta del 22,43% sul gettito base IMU, destinato al finanziamento del fondo di solidarietà comunale, che sarà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate;
5. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, alla vigente normativa in materia ed al Regolamento IUC per quanto compatibile con la vigente normativa;
6. di disporre che l'ufficio tributi comunale adotti tutte le idonee iniziative al fine di assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle detrazioni d'imposta deliberate;
7. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017;
8. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2017 - 2019, così come previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione:

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Maranò), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Ciura, Ancora), Astenuti n. 1 (Prete),

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PUNTO N. 3: «Determinazione aliquote, detrazioni ed agevolazioni
Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017»**

PRESIDENTE

Relaziona il Sindaco.

SINDACO

Io mi permetto di fare un intervento unico sia per l'IMU e sia per la TASI e l'addizionale anche - per onestà intellettuale dobbiamo dirlo - perché, avendo noi l'anno scorso, seppur lievemente, ridotto le aliquote IMU e TASI (non l'addizionale comunale che avevamo confermato), per quest'anno c'è stato un blocco degli aumenti e quindi siamo stati - l'abbiamo fatto coscientemente - costretti, creando un bilancio ingessato come suol dirsi in termini tecnici, confermando le stesse aliquote.

Magari le votazioni possiamo farle singole, ma per quanto riguarda le aliquote IMU - vado forse al deliberato che è più chiaro - abbiamo confermato, in riferimento all'esercizio finanziario 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU): lo 0,35% per le abitazioni principali solo nei casi in cui l'imposta risulti ancora dovuta, per le abitazioni di lusso (se ce ne sono a Monteiasi, ho qualche dubbio), per le abitazioni classificate catastalmente nelle Categorie A/1, A/8 e 09; lo 0,73% per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed altri fabbricati; lo 0,81% per gli immobili di uso produttivo classificati nella Zona Industriale (quando parliamo di Categoria D parliamo della Zona industriale), di cui, di questo 0,81%, lo 0,76% va allo Stato; di stimare il gettito previsto di entrata sul bilancio 2017 - poi andremo a parlare di questo quando andremo a discutere di bilancio - in una previsione di 323.550 euro che è un po' il saldo consuntivo di quello che abbiamo incassato ed introitato nel 2016. Su questo c'è poco da dire, ripeto, trattandosi di una conferma, propongo per l'IMU l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda la TASI, la famosa e tanto antipatica TASI che va a finanziare capitoli di bilancio che poi andremo a vedere, abbiamo: per le abitazioni principali - sempre le stesse categorie - e relative pertinenze il 2,5%; altri fabbricati - quella che abbiamo lievemente abbassato l'anno scorso - il 2,4%; per uso produttivo di gruppo catastale 2,5%; per aree edificabili il 2%; i terreni agricoli esenti

per legge; fabbricati rurali ad uso strumentale l'1%; beni merci, fabbricati... 2,5%. Questa entrata andrà a finanziare i servizi di Polizia Locale, Anagrafe, servizi correlati alla viabilità, servizi di illuminazione pubblica, servizio prevenzione del randagismo, servizio di Protezione Civile, servizi relativi a parchi e tutela ambientale, urbanistica e gestione del territorio per un gettito totale di euro 591.032.

Forse l'ha detto anche l'Assessore nel suo intervento e non vi nascondo che qualche contrasto in seno alla maggioranza c'è stato, nel senso che abbiamo riconfermato lo 0,6% quando altri Comuni l'hanno aumentato - stiamo parlando adesso dell'ultima delibera che fa riferimento alla compartecipazione IRPEF - e questo specialmente si nota parecchio per lavoratori dipendenti e pensionati che ogni mese si trovano in busta paga la famosa addizionale comunale. Noi l'abbiamo trovata allo 0,6% e tanti Comuni - sicuramente l'Assessore l'ha detto prima - l'hanno portata al massimo (0,8%), ma noi anche per quest'anno - poi l'anno prossimo non sappiamo, probabilmente si verificherà la previsione dell'amico Cometa Serafino - confermiamo l'aliquota dello 0,6% anche per il 2017.

Questa è una tassa invisibile. Perché? Perché la gente sulle buste paga neanche se n'è accorta. Non è così, perché io sono contrario all'aumento di questo tributo che sostanzialmente va ad incidere - forse l'ho detto anche l'anno scorso in sede di bilancio - sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Quindi anche per quest'anno l'addizionale comunale IRPEF 2017 resta confermata allo 0,6%.

PRESIDENTE

Bene ha fatto, per sintetizzare, a racchiudere i tre interventi in uno, però le votazioni vanno fatte singolarmente. Prego Consigliere Ciura.

Consigliere CIURA

Per sintetizzare, visto che voi avete confermato sia l'IMU che la TASI, confermiamo anche noi il voto contrario dell'anno scorso.

Per quanto riguarda l'IRPEF, Sindaco, io avevo fatto un'interrogazione considerato che era venuto meno quel finanziamento di 160.000 euro che avevamo e quindi di abbassare dallo 0,6% allo 0,5% l'addizionale IRPEF.

SINDACO

Di questo discuteremo in sede di bilancio.

Consigliere CIURA

Va bene. Io avevo fatto questa proposta, vedo che non è stata tenuta in considerazione, quindi anche a questo punto votiamo contro.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Prete.

Consigliere PRETE

Vedo che l'impianto fatto in gran parte dalla mia amministrazione regge ancora e che non si è abbassata quella famosa aliquota dello 0,6%. Ritengo di aver fatto il mio dovere nella gestione del mio bilancio per dare consolidamento e solidità al bilancio e per questo mi astengo nella votazione; vedo che soltanto di facciata è stato abbassato qualcosa, ma nella sostanza è la struttura impostata dalla mia amministrazione che regge ancora il bilancio di questa amministrazione.

SINDACO

Ricordo, - è statisticamente provato - che dei ventinove Comuni della provincia di Taranto il Comune di Monteiasi è al quarto posto come tariffe IMU, TARI ed addizionali.

PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Lombardi.

Consigliere LOMBARDI

Presidente, per quanto riguarda i tre punti, possiamo fare un'unica dichiarazione?

PRESIDENTE

La dichiarazione può essere unica in quanto lei è il capogruppo e quindi rappresenta il suo gruppo, però per ogni punto c'è la dichiarazione singola.

Consigliere LOMBARDI

E poi votiamo.

PRESIDENTE

Dichiarazione di voto.

Consigliere LOMBARDI

Presidente, noi facciamo una dichiarazione favorevole su tutti i tre punti che riguardano l'IMU, la TASI, che l'addizionale IRPEF.

PRESIDENTE

Poi ripeterà anche per gli altri due punti la sua dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto segnato.

PRESIDENTE

9 favorevoli; 2 contrari; 1 astenuto.
Per l'immediata esecutività dell'atto?

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività.

PRESIDENTE

9 favorevoli; 2 contrari; 1 astenuto. Passiamo al punto n. 4.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE
Mariano Rosano LITA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela NOZZI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno per restarvi quindici giorni consecutivi.

14 APR, 2017

14 APR, 2017
Monteiasi, il

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Giuseppe Mathecchia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno....14..APR, 2017

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
 Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

14 APR, 2017
Monteiasi, il

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Giuseppe Mathecchia